



Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. **67** delib.
data **13/04/2012**

N. **SPEDIZIONE**
data **prot. gen.**

OGGETTO: **IMPUGNAZIONE SENTENZA CIVILE N. 31 -
DAVANTI AL TRIBUNALE DI PAOLA SEZ.
DISTACCATA DI SCALEN -**

L'anno duemila **2012**, il giorno **13** del mese di **APRILE**

alle ore **12,00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

				Presente	Assente
1)	GRANATA	Enrico	— Sindaco	SI	
2)	D'APRILE	Mario	— Assessore	-	SI
3)	SPINELLI	Vincenzo	—	SI	
4)	CESAREO	Carlo	»	SI	
5)	CRISTOFARO	Vincenzo	»	-	SI
6)	FILICETTI	Giuseppe	— »	SI	
7)	CAMPILONGO	Ciriaco	— »	-	SI
TOTALE				4	3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sindaco**

Ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor **Dr. Giancarlo Sirimarco**

LA GIUNTA COMUNALE

Il Presidente, sottopone alla Giunta, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che in data 08/10/2009, veniva notificato a questo Comune, ad istanza della sig.ra Angiolina Rosaria Rocco, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aurelio e Andrea Napolitano, con studio in Scalea, atto di citazione, per il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro occorso sul lungomare di questo Comune, in occasione della Manifestazione Note di Fuoco;

CHE con delibera di questa Giunta n. 244 del 26 novembre 2009, veniva incaricato per la difesa di questo Ente l'avv. Bruno Santina del Foro di Paola;

CHE con sentenza n. 31/2012 il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, nel giudizio civile, instaurato dalla sig.ra Rocco Angiolina Rosaria, ha ritenuto responsabile del sinistro il Comune e lo ha condannato al pagamento in favore dell'istante della somma di €. 4.242,42 oltre al pagamento delle spese legali, liquidate in €. 1.578,00, spese di CTU e interessi;

CHE con nota del 27 marzo 2012, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 2 aprile 2012 al n. 8470 l'avv. Bruno ha comunicato che sussistono fondati motivi per proporre impugnazione davanti al Tribunale di Paola – Sezione Distaccata di Scalea – avverso la sentenza n. 31/2012;

Tutto ciò premesso, il Presidente propone:

■ impugnare la sentenza di che trattasi davanti al Tribunale di Paola – Sezione Distaccata di Scalea e che a difendere gli interessi del Comune venga nominato l'avv. Bruno Santina, stesso legale del primo procedimento

■ impegnare la spesa per onorari e diritti di difesa la somma di Euro 500,00

Prendere atto che sulla proposta sono stati espressi favorevolmente i pareri (ART. 49 comma 1° D.L.vo n. 267 del 18/08/2000)

Eseguita votazione palese per alzata di mano, la proposta viene approvata alla unanimità.

■ Viene eseguita votazione a scrutinio segreto per la nomina dell'avvocato del Comune si ottiene il seguente esito:

■ presenti e votanti n. 1 - ha ottenuto voti n. 1 l'avv. Bruno Santina da Belvedere M.mo

LA GIUNTA

VISTA la proposta come avanti formulata ed approvata.

ACCERTATO che esistono sufficienti motivi per impugnare la sentenza in appello

VISTO il D.L.vo n. 267/2000

VISTI i pareri espressi favorevolmente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo n. 267/2000

DELIBERA

1) di impugnare la sentenza n. 31/2012, emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo nel procedimento Comune C/ Rocco Angiolina Rosaria davanti al Tribunale di Paola – Sez. Distaccata di Scalea;

- 2) di nominare, quale legale rappresentante del Comune, l'avv. Bruno Santina confermandole ampio mandato per tutti i gradi del giudizio;
- 3) di impegnare la somma di Euro 500,00 sull'ex Cap. 138 (spese e liti) del Bilancio 2012 (in dodicesimi) disponibile per tali finalità;
- 4) di approvare il disciplinare di incarico professionale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

con votazione, altresì, unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.L.vo n. 267/2000

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

L'anno duemila dodici ddi _____ del mese di _____, in Belvedere Marittimo e nella Residenza Comunale -Ufficio del Sindaco.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile,

TRA

il Comune di Belvedere Marittimo (di seguito: Comune), in persona del Sindaco pro-tempore Ing. Enrico Granata, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Belvedere Marittimo alla Via M. Mistorni, in nome e per conto del quale agisce;

E

l'Avvocato _____ del Foro di _____ (di seguito: legale), con studio in _____ Via _____ - C.F. _____

PREMESSO CHE

- il Comune di Belvedere Marittimo deve opporsi al _____
- _____
- con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ si stabiliva di promuovere/resistere in giudizio e si demandava al Responsabile del servizio l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;
- con la medesima deliberazione è stato individuato il legale cui conferire il mandato per la difesa del Comune e impegnata la spesa a carico del bilancio comunale;

VISTO il D. L. n. 223/2006 (Decreto BERSANI), convertito in legge n. 248/2006;

TANTO PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- L'incarico ha per oggetto l'opposizione al _____
 - _____
 - Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, i minimi di parcella previsti dall'ultimo D.M. relativo alle tariffe professionali (in materia civile, penale, amministrativo e stragiudiziale) ridotti del 20%, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal Giudice.
In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal Giudice, a cui l'Avvocato potrà chiedere che la controparte soccombente sia tenuta a pagare secondo tariffa, e non potrà pretendere ulteriore somme dal Comune a qualsiasi titolo.
1. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di _____ che sarà detratta, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.
 2. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta esercitata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
 - a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
 - b. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
 - c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
 3. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la

controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

4. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.
 - a. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
5. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.
6. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
7. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
8. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
9. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali
10. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto
Belvedere M.mo, li
PER IL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
Il Sindaco

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).

PER IL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
Il Sindaco

IL PROFESSIONISTA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA

UFFICIO Segretaria

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 13/04/2012

f.to Dr. Giancarlo Sirimarco

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data

f.to

Visto l'art. 153 comma 5° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000
Attestazione di copertura della spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data

f.to

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

f.to

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to Dr. Giancarlo Sirimarco

f.to Ing. Enrico Granata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 16/04/2012 al / come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (N. 921 Reg. Pub.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li 16/04/2012

f.to Dr. Giancarlo Sirimarco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 16/04/2012

- ☐ per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☒ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☒ È stata inserita nell'elenco in data 16/04/2012 Prot. N. 9078 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li 16/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Giancarlo Sirimarco

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dr. Giancarlo Sirimarco

Dalla Residenza Municipale, li 16 APR. 2012